

AGEVOLAZIONI

Le nuove modalità di fruizione del credito d'imposta investimenti in beni strumentali

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La disciplina innovata del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali contenuta nel nuovo piano nazionale Transizione 4.0 e nel DDL di Bilancio 2021 è caratterizzata da **tempistiche di fruizione accelerata e anticipata dell'agevolazione**.

Le nuove modalità di fruizione si applicheranno, in caso di approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2021 nel testo attualmente vigente, **agli investimenti effettuati a decorrere dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, inclusi gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 30.06.2023 che siano stati validamente prenotati entro il 31.12.2022.**

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

L'unica modalità ad oggi ammissibile di fruizione del credito d'imposta è **l'utilizzo diretto mediante compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

A tal proposito si segnala che, **fra le proposte emendative segnalate** alla Legge di Bilancio 2021, ricorre l'introduzione, in alternativa all'utilizzo in compensazione, del **meccanismo di cessione anche parziale del credito a soggetti terzi, inclusi il fornitore dei beni, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari**.

Accelerazione della fruizione

La disciplina innovata accorta il periodo di compensazione del credito d'imposta, **indipendentemente dalla tipologia di beni** oggetto di investimento.

La normativa previgente all'[articolo 1, comma 191, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) prevedeva **la compensazione in 5 quote annuali costanti, ridotte a 3 nel caso in cui** oggetto di

investimento fossero beni strumentali immateriali 4.0, ovvero software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni inclusi nell'allegato B annesso alla **L. 232/2016** (c.d. Legge di Bilancio 2017).

La nuova disciplina **accorta il periodo di fruizione in 3 quote annuali costanti per ogni tipologia di bene e per ogni investimento effettuato nell'intero periodo di vigenza dell'agevolazione** dal 16.11.2020 al 31.12.2022, inclusi gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 30.06.2023 che siano stati validamente prenotati entro il 31.12.2022.

Un'importante novità è l'introduzione della **facoltà di fruizione del credito d'imposta in un'unica quota annuale per i soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**, limitatamente ai seguenti investimenti:

- **in beni strumentali materiali e immateriali ordinari**, inclusi gli strumenti e i dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro *agile* [ex articolo 18 L. 81/2017](#);
- **effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021**.

La facoltà di fruizione in unica soluzione non si applica dunque né agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, né agli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023 purché validamente prenotati al 31.12.2022.

Anticipazione del momento di fruizione

La normativa previgente all'[articolo 1, comma 191, L. 160/2019](#) prevedeva la decorrenza della compensazione a partire rispettivamente **dal 01.01 dell'anno successivo**:

- **al momento di entrata in funzione dei beni materiali ordinari**;
- **al momento di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0**.

La disciplina innovata **anticipa il momento di fruizione, consentendo la compensazione immediata** della prima o unica quota:

- **dall'anno di entrata in funzione per beni materiali e immateriali ordinari**;
- **dall'anno di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0**.

In continuità con la disciplina dell'iper ammortamento e del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali *ex L. 160/2019*, **in caso di disallineamento temporale** (anni solari diversi) **tra entrata in funzione del bene 4.0 e interconnessione**, è ammessa la **facoltà di fruizione anticipata dall'anno di entrata in funzione del credito d'imposta in misura ridotta**, spettante per i beni ordinari, **rinviano la fruizione del credito d'imposta in misura piena dall'anno di interconnessione**.

In base a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2020 **il numero di**

quote di compensazione del credito decorrenti dall'anno di avvenuta interconnessione del bene resta inalterato anche in caso di fruizione anticipata, con l'effetto di produrre:

- **n quote annuali ridotte decorrenti dall'anno di entrata in funzione fino all'anno antecedente l'interconnessione;**
- **3 quote annuali di fruizione decorrenti dall'anno di interconnessione.**

Tipologia di bene	Tipologia di soggetto	Quote annuali	Momento di decorrenza della fruizione
Beni materiali e immateriali ordinari	Imprese ed esercenti arti o professioni con ricavi < 5 milioni di euro (investimenti 16.11.2020 - 31.12.2021)	1	Anno di entrata in funzione del bene
	Imprese ed esercenti arti o professioni con ricavi ? 5 milioni di euro (investimenti 16.11.2020 - 31.12.2021)	3	
	Imprese ed esercenti arti o professioni (investimenti 01.01.2022 - 31.12.2022 + 01.01.2023 - 30.06.2023 prenotati al 31.12.2022)	3	
Beni materiali e immateriali 4.0	Imprese (investimenti 16.11.2020 - 31.12.2022 + 01.01.2023 - 30.06.2023 prenotati al 31.12.2022)	3	Anno di interconnessione del bene Oppure Anno di entrata in funzione del bene in misura ridotta